



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

C.F. 93076450381

Sede legale: Via Borgo dei Leoni 28 - 44121 Ferrara
Recapito postale temporaneo: Via de' Romei 7 - 44121 Ferrara
Web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
PEC: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all' **AB**

Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irriguo

Direzione Generale - Area Amministrativa

44121 Ferrara Via de' Romei 7 - tel. 0532 218211 fax 0532 211402

Presidenza - Area Tecnica:

44121 Ferrara Via Mentana 3/7 - tel. 0532 218111 fax 0532 218150

Area Tecnica - Settore Appalti e Contratti

44121 Via Mentana, 7 - tel. 0532 218121/2/3/4 - fax 0532 218166 - e-mail roberto.giacometti@bonificaferrara.it

GFg52

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE nel quinquennio 2019-2024

Importo a base di gara € 2.085.600,00

CIG: 8022222305

Procedura aperta in ambito UE ex art. 60 D.Lgs. 50/2016

RISPOSTE AI QUESITI DA 33 A 34

Poiché di interesse generale, gli appresso indicati quesiti e le relative risposte vengono pubblicati sul sito web del Consorzio.

N.B.: Si coglie l'occasione per segnalare che taluni quesiti **non pervengono, come dovuto, tramite PEC** all'indirizzo posta.certificata@pec.bonificaferrara.it. Si rammenta al riguardo quanto previsto all'art. 1 del Disciplinare di gara:

*"Ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, **tutte le altre comunicazioni ed informazioni di diversa natura relative all'appalto in oggetto (richieste di chiarimenti, istanze, ecc.) vanno prodotte obbligatoriamente in formato elettronico ed inviate tramite PEC Posta Elettronica Certificata.***

*Sono ammissibili eventuali comunicazioni per le vie brevi - telefoniche od inviate tramite **e-mail - che non hanno però alcuna rilevanza formale sul procedimento.***"

D33 Rif. Art. 4 Capitolato – RINUNCIA AD AUTOVEICOLI – RIDUZIONE DEL CONTRATTO.

Con riferimento all'Art 4 del Capitolato Tecnico, precisiamo che l'articolo 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 che, secondo la nostra e prevalente interpretazione, non può trovare applicazione nella riduzione, entro il limite quantitativo complessivo del 20% dei veicoli ordinati e già in uso, ma soprattutto non si può interpretare come fattispecie della restituzione anticipata dei veicoli senza alcun onere per la Stazione Appaltante. Infatti L'art 106 comma 12 del Codice degli Appalti recita: *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"*. Questa norma può essere applicata in fase di stipula del Contratto, ma non quando sono già stati ordinati i veicoli. In caso di riduzione del quantitativo di gara, la società appaltatrice avrebbe, infatti, un grave danno economico avendo già ordinato i mezzi, per rispettare la consegna del Capitolato. A corredo della nostra ipotesi che è dettata dalla consuetudine e della prassi dei Capitolati delle gare pubbliche e, in particolare, dallo storico dei Capitolati Tecnici delle gare Consip. Per sintesi, riportiamo l'articolo che disciplina la restituzione anticipata dei veicoli dello schema di Convenzione allegato dell'edizione attualmente in vigore cioè Consip 14: *"ART14 comma 5. Nelle ipotesi di recesso*

unilaterale delle Amministrazioni contraenti da ciascun contratto di fornitura, le amministrazioni contraenti dovranno restituire i veicoli oggetto dei singoli ordinativi di fornitura e corrispondere al fornitore i canoni mensili residui di utilizzo fino al dodicesimo mese e un importo pari ad un quarto dei restanti canoni mensili dovuti dal tredicesimo mese di noleggio fino al completamento del periodo richiesto di noleggio. Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 del canone per i giorni effettivi di utilizzo. Tali condizioni si applicano anche, in deroga all'art. 15, comma 3 delle condizioni generali, alle ipotesi di mutamenti di carattere organizzativo interessanti le amministrazioni contraenti. È comunque prevista la facoltà per le Amministrazioni Contraenti di variare la tipologia contrattuale, aumentando ovvero diminuendo la durata e/o la percorrenza del contratto originario, previo conguaglio da effettuarsi in funzione della nuova tipologia contrattuale adottata e dei differenti canoni corrispondenti ... " (omissis) Alla luce di quanto esposto, si chiede di accettare le disposizioni del Capitolato Consip.

R33 Si comprendono chiaramente le ragioni dell'osservazione. Tuttavia se ne rileva più di un fraintendimento di fondo. Innanzitutto l'affermazione *"Questa norma può essere applicata in fase di stipula del Contratto, ma non quando sono già stati ordinati i veicoli."* è evidentemente scorretta. Basta confrontarla con la norma a cui si riferisce (il comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016), peraltro riportata, per trovarne conferma: *"... qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni ..."*. D'altro canto, è altrettanto evidente che l'ipotesi di ridurre il quantitativo dei veicoli *"in fase di stipula del Contratto"* è puramente teorica, oltre che potenzialmente illegittima, in quanto un mutamento dell'oggetto del contratto tra la fase di gara e la stipulazione del contratto, oltre ad evidenziare una scarsa capacità della stazione appaltante nello stabilire i propri fabbisogni, verrebbe a ledere il principio di *par condicio* che la stazione appaltante è tenuta a garantire anche nelle fasi successive alla gara. Il comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 è istituto giuridico sorto più di un secolo fa nell'ambito dei lavori pubblici, successivamente esteso anche ai contratti pubblici di forniture e servizi, che consente alla stazione appaltante di ridurre le prestazioni contrattuali sino al 20% dell'importo contrattuale - in caso di necessità - senza dover riconoscere all'appaltatore alcun indennizzo o compenso particolare. L'unico elemento che l'appaltatore messo in tali condizioni può eccepire - in corso d'opera - è lo stato di necessità della riduzione, che deve essere oggettiva e dimostrabile, ma non può certo eccepire la natura impositiva della norma: *"La stazione appaltante ... può imporre all'appaltatore ..."*. In tal senso, il Consorzio non ha fatto altro che trasferire nel Capitolato Tecnico una norma vigente ed applicabile al contratto, limitandosi a precisare che il "quinto d'obbligo" si riferisce a 14 veicoli (dei 70 richiesti), poiché altro sistema di valutazione non era praticabile. L'altro fraintendimento di fondo è quello che, citando la disciplina del contratto Consip, fa riferimento ad un accordo quadro, a valle del quale vengono perfezionati singoli contratti di noleggio per ciascun veicolo. La riportata disciplina Consip - in relazione a ciascun contratto - cita espressamente l'ipotesi di recesso unilaterale della stazione appaltante, andando poi a definire l'indennizzo spettante in tal caso al Fornitore. Ciò è corretto e previsto dallo stesso D.Lgs. 50/2016 se, come è in effetti, si tratti di recesso unilaterale dal contratto, fattispecie giuridica ben diversa dal "quinto d'obbligo" che è qui in discussione. Ebbene, il contratto che discenderà dalla gara d'appalto in oggetto, come risulta evidente dallo Schema di contratto messo a disposizione dei concorrenti, non è un accordo quadro, e prevede l'eventuale recesso unilaterale del Consorzio all'art. 25, il quale rimanda all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, che prevede un equo indennizzo a favore del Fornitore, pari al 10% delle prestazioni non eseguite. Come si vede, il Consorzio ha quindi disciplinato il proprio contratto, sia in tema di "quinto d'obbligo", sia in tema di recesso unilaterale, a stretto rigore di legge. Oltre a ciò, si fa osservare che nel rispetto della normativa vigente, ogni stazione appaltante è libera di disciplinare i propri contratti a suo giudizio. A nulla valgono pertanto i comportamenti di altre stazioni appaltanti. Ciò che importa - e che è stato garantito - è che il Consorzio abbia messo tutti i concorrenti di fronte alle medesime e chiare condizioni. È esclusivo compito ed alea imprenditoriale dei concorrenti valutare le condizioni contrattuali prestabilite e, sulla base di queste, formulare la propria offerta. Infine, a mero titolo informativo e senza che ciò voglia e possa influire sulle imprevedibili circostanze future, si segnala che questo Consorzio, che noleggia veicoli da decenni, non ha mai rinunciato ad alcun veicolo in fase esecutiva del contratto.

D34 Rif. Art. 9 Capitolato – TERMINI DI CONSEGNA.

Si chiede di aumentare i tempi di consegna di 30 giorni in quanto le case costruttrici ci hanno confermato che i tempi non sono capienti.

R34 Si veda la risposta R27.



**il Direttore dell'Area Tecnica
Responsabile del procedimento**

(Geom. Marco Ardizzoni)

